

Comune di Malalbergo
Revisore Unico
Verbale n. 1 del 17/01/2023

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1
C.227/229 L.197/2022**

PREMESSA

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di gennaio, il Revisore Unico Dott. Raffaele Pepe per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del diniego stralcio parziale art.1 c.227/229 L.197/2022;

Visto che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- l'applicazione dello "stralcio parziale", pur se relativo a somme già interamente stralciate dal bilancio del Comune di Malalbergo, mina la fedeltà fiscale e depotenzia enormemente la capacità di riscossione delle entrate ponendo serie problematiche sulla tenuta degli equilibri futuri;
- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, dei benefici previsti per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 23, qualora ovviamente il contribuente aderisca entro i termini e condizioni previste dal medesimo articolo;

Esprime

parere favorevole all'approvazione della deliberazione di non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Si raccomanda:

- di inviare copia della deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

- di inviare la deliberazione in oggetto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Modena Lì, 17/01/2023

Il revisore unico
Dott. Raffaele Pepe
(Firmato digitalmente)